



## Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Copia*

<b>N. 24</b>  <b>Del</b> <b>30.12.2020</b>	<b>OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017</b>
---	--

L'annodomilaventi, il giorno **trenta (30)**, del mese di **Dicembre**, dalle ore **16,48 a seguire** regolarmente convocato con avviso **prot. n. 8789 del 28.12.2020** si è riunito il **Consiglio Comunale in seduta Pubblica Sessione Straordinaria e Urgente di Prima Convocazione** nella Sala Consiliare, come da decreto sindacale n. 10/2020 e con le modalità in esso contenute.

All'appello nominale alle ore 16,48, risultano i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e nome	Pres.	Ass.
1	ALBI ANTONIO Sindaco	x		10	GIGLIOTTI FERNANDA		x
2	GRANDINETTI WALTER	x		11	MACCHIONE VITTORIO M.		x
3	TRUNZO GIULIANO	x		12	RUSSO SAVERIO		x
4	GRANDINETTI SALVATORE	x		13	FILANDRO GIANLUCA		x
5	CRISTOFARO GIAMPAOLO	x					
6	MANFREDI LIDIO	x					
7	MOTTA ARMANDO -Presidente del Consiglio		x				
8	CARDAMONEFRANCESCOVice-Sindaco	x					
9	VACCARO PATRIZIA	x					

**Consiglieri assegnati: n. 13**

**Consiglieri in carica: n. 13**

**Partecipa** con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Generale Dott.ssa Rosetta Cefalà**.

**Consiglieri presenti: n.08**

**Consiglieri assenti : n.05**

**Presiede il Sindaco Ing. Antonio Albi, stante l'assenza giustificata del Presidente del C.C., (in sostituzione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di disciplina del C.C.), il quale preliminarmente: constatato** che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, e nel rispetto del decreto sindacale n. 10/2020 che recepisce il D.P.C.M. 18/10/2020 ed il D.M. del Ministro per la P.A. del 19.10.2020;**riconosciuto** il numero legale degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.

**Sindaco - Ing. Albi Antonio** dà lettura della relazione illustrativa inerente la ricognizione periodica delle partecipate riportante i dati al 31 dicembre 2019. Fa presente che il Comune di Nocera conferma di mantenere solo la partecipazione ASMENET e di dismettere la partecipazione relativa al Consorzio CRETA , alla Lamezia Multiservizi e al Consorzio CORAP.

Informa che il consiglio direttivo del Consorzio CRETA, , nella seduta del 29 dicembre 2020 ha deliberato il recesso da socio del Comune di Nocera e ne ha dato comunicazione al Comune nella stessa data .

Fa presente inoltre, che la Lamezia Multiservizi non ha comunicato alcunchè sulla dismissione già notificata lo scorso anno; nè ha i dati richiesti di recente per cui si procederà nuovamente a notificare alla stessa il presente atto e a proseguire con gli adempimenti di dismissione secondo lo Statuto Societario.

Informa altresì che il CORAP a seguito di richiesta di dati, di questo comune , ha comunicato che l'organo assembleare tenuto a prendere atto del recesso, non esiste più dal 2018, per cui ad oggi non è stato deliberato e formalizzato l'avvenuto recesso del Comune di Nocera terinese ; riferisce, inoltre, il CORAP con l'inoltro dei documenti richiesti ha comunicato di vantare un credito nei confronti del Comune di Nocera Terinese di oltre € 6.000,00 , il quale gli è stato comunque immediatamente contestato, in quanto risalente ad anni pregressi al 2016 e dunque di competenza dell'OSL.

Terminata la discussione, constatato che non vi sono interventi, il Presidente del C.C. invita la Civica Assise a determinarsi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

## **VISTO**

l'art. 20, del predetto T.U.S.P., comma 1 che prevede Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**VISTO** che la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

## **ATTESO CHE**

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, per cui di contro si desume che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocera Terinese sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del TU.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** altresì che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta

effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**ACCERTATO CHE il Comune di NOCERA TERINESE:**

**A ) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, approvava il “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate”, di seguito indicate:**

- Lamezia Multiservizi S.P.A.
- Asme.net Calabria Società Consortile a.r.l.;
- Reventino Servizi S.p.A.;
- Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
- Consorzio Regionale per l’energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- Consorzio Forestale ESTIA ;

-Con il sopra indicato provvedimento l’Ente, previo accertamento dei presupposti di cui all’art. 24 comma 1 dell’art. 24, comma 1, del D.L.gs 19 agosto 2016 n. 175 , si determinava:

• **DI MANTENERE:**

Asmenet Calabria Società Consortile a R.L.;

• **DI DISMETTERE:**

Lamezia Multiservizi S.P.A.

Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione

Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

Consorzio Regionale per l’energia e la tutela ambientale “CRETA”;

Consorzio Forestale ESTIA ;

**B)Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2017, approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016;**

-Le suddette determinazioni venivano confermate nel DUP 2019.2021 approvato con delibera del commissario straordinario ,con i poteri del C.C. con atto n. 5 del 29/03/2019;

**PRESO ATTO che:**

- 1) l’esito della ricognizione della dismissione è stato comunicato con nota prot. n. 1881 del 21/02/2017 agli organismi su indicati ;
- 2) La ricognizione aggiornata al 2018 risulta pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Enti Controllati”, sotto sezione di 2° livello “ Società Partecipate ;
- 3) E’ stata effettuata la trasmissione alla Corte dei Conti e al MEF;

**C)Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2020, approvava la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, dando atto della dismissione “ope legis”**

per effetto dell’avvenuto scioglimento di entrambe dei seguenti organismi partecipati:

- Consorzio Forestale ESTIA ;
- Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione;

**TENUTO CONTO** degli atti amministrativi adottati da quest’organo in relazione agli obblighi di legge afferenti tutte le partecipazioni detenute di cui sopra, si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 20 del TUSP sopra citato e , dunque, effettuare la ricognizione periodica annuale 2020 con i dati riferiti al 31/12/2019, previa raccolta degli atti istruttori presso i competenti uffici comunali;

**UDITA** la relazione illustrativa del Sindaco , come in premessa riportata;

**VISTA** la ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (**allegato sub. A**) e nella scheda dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, riportante i dati al 31/12/2019,( **allegato sub.A 1**);

**PRESOATTO** del parere favorevole prot .8780 del 28.12.2020 reso dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Romano Nunziatina, con verbale n.37 del 24/12/2020 acquisito a mezzo Pec agli atti il 28.12.2020, **allegato sub.B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ATTESO Che** l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

**Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 08 consiglieri presenti e votanti di n. 13 assegnati ed in carica,**

### **DELIBERA**

**La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.**

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, ( dati al 31/12/2019) accertandole come da **relazione tecnica,allegata sub. A**) e **schede di dettaglio ,allegata sub.A 1** ), alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto che** la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e pertanto viene integralmente riconfermata la ricognizione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, e confermata in sede di ricognizione straordinaria, effettuata con deliberazione di C.C. n. 64 del 20.04.2017 e così pure in sede di ricognizione ordinaria periodica di cui alla deliberazione di C.C. n. 21/2019.
3. **Di dare atto che** verrà mantenuta, per le motivazioni di **cui all'allegato A**), la partecipazione alla sola Asmenet Calabria s.c. a r.l.
4. **Di confermare** la volontà di procedere alla alienazione/recesso delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa, Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale (Creta)e Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).
6. **di dare atto che** nel caso del CORAP l'interruzione del rapporto con il Comune di Nocera Terinese avverrà mediante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis del Codice Civile; mentre per gli altri organismi si procederà ai sensi di legge e secondo le previsioni statutarie di ciascuno.
7. **di dare** le direttive la Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere le attività di competenza al fine di addivenire alla definitiva dismissione delle partecipazioni in argomento, secondo le modalità di legge e dei rispettivi statuti.
8. **di dare atto che** la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
9. **di dare atto che** l'esito della ricognizione, saranno resi disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

10. **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario, oltre a quanto indicato nel precedente punto, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.

11. **Di Pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente , all'albo Pretorio On Line e nella Sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione di 1° livello "Enti controllati", sottosezione di 2° livello "Società Partecipate".

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di provvedere in merito,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da n. 08 consiglieri presenti e votanti di n.13 assegnati ed in carica,**

#### **DELIBERA**

**Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,  
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 24.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MACCHIONE GIOVANNI EUGENIO

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 24.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MACCHIONE GIOVANNI EUGENIO

**COMUNE DI NOCERA TERINESE**

PROVINCIA DI CATANZARO

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.**  
F.to Ing. Antonio Albi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo 1 "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

**DISPONE**

**Che la presente**

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii. per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 12.01.2021 in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e simili per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.01.2021

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla residenza municipale, li 12.01.2021\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Rosetta Cefalà